



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4030 del 2012, proposto da:
Antonio Rossi, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sasso, con domicilio
eletto in Napoli, via Toledo, n. 156;

contro

Comune di Solopaca, Consiglio Comunale di Solopaca, rappresentato e difeso
dall'avv. Umberto Del Basso De Caro, con domicilio eletto presso Avv. G. Coduti
in Napoli, via C. Poerio, n. 53;

nei confronti di

Domenico Galdiero, rappresentato e difeso dall'avv. Marialuisa Cavuoto, con
domicilio eletto presso Avv. G. Coduti in Napoli, via C. Poerio, n. 53;

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio comunale del Comune di Solopaca n. 13 del 14
giugno 2012 di revoca dell'incarico di Presidente del Consiglio comunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Solopaca e di Domenico
Galdiero;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Solopaca, con la delibera consiliare n. 13 del 14 giugno 2012 è stato revocato dall'incarico ricoperto.

Tale revoca è intervenuta a seguito di una mozione di sfiducia nella quale più consiglieri hanno contestato al Presidente del Consiglio Comunale una serie di atteggiamenti scorretti nei confronti del Sindaco e del Consiglio comunale.

Avverso tale deliberazione viene proposto il ricorso introduttivo, suffragato dalle censure di violazione di legge e per carenza dei presupposti ed eccesso di potere sotto i profili dello sviamento e della falsa causa, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale intimata, nonché il controinteressato nominato in sua vece, che concludono per il rigetto del ricorso.

In sede di trattazione dell'istanza cautelare la causa è trattenuta per la decisione in forma breve in quanto manifestamente fondata.

Vale sinteticamente richiamare, in punto di diritto, il recente orientamento espresso dal Collegio su una questione analoga, da cui non vi sono motivi per discostarsi (cfr. Tar Napoli, I, n. 2013 del 2012, peraltro ricognitiva di orientamenti consolidati della giurisprudenza amministrativa).

Invero dalla prospettazione dei fatti, messi a raffronto con la normativa primaria e secondaria di riferimento, è possibile riscontrare la insussistenza delle condizioni che, sole, legittimano l'esercizio del potere di revoca del Presidente del Consiglio comunale da parte del Consiglio di cui costituisce espressione.

La revoca dall'ufficio di Presidente del Consiglio comunale, in quanto espressione di valutazioni anche latamente politiche, influenza il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo nel senso che esso si svolge con pienezza quando si tratta di verificare la legittimità formale del procedimento seguito, restando, tuttavia, notevolmente limitato con riferimento agli aspetti politico discrezionali che si manifestano con l'atto (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970; nonché Cons.Giust.Amm.va Reg. Sic. dec. n. 69 del 2 marzo 2006); **ma nella specie ciò che rileva non è tanto il giudizio più o meno politico espresso dal**

Consiglio, quanto piuttosto il mancato riscontro, nei fatti, delle censure sollevate nella proposta di revoca.

Ed invero si riscontra la insussistenza di adeguata motivazione della delibera gravata, che si limita a revocare il Presidente Rossi, odierno ricorrente, sulla scorta della relativa proposta sottoscritta da alcuni consiglieri, senza in alcun modo dare conto della verifica, in concreto, dei presupposti richiesti a tal fine dalla disciplina normativa di riferimento.

Rileva il Collegio che, con riferimento alla proposta di revoca, nessuna norma di legge ne prescrive il contenuto minimo, di conseguenza era riservato al Consiglio il potere ed il dovere di valutare i fatti contestati al fine di verificare la rispondenza degli stessi ai presupposti legittimanti la revoca.

In altri termini, di fronte ad una proposta di revoca proveniente dal richiesto quorum di consiglieri comunali, il Consiglio, nel suo complesso, con la prescritta maggioranza, deve deliberare su di essa analizzandola concretamente nei singoli elementi, riscontrandone la eventuale fondatezza con riferimento alle condizioni imprescindibili perché la stessa possa essere approvata. Tali condizioni, peraltro, devono consistere nel venir meno della neutralità della funzione e della correttezza dei comportamenti presidenziali, con la conseguente compromissione del buon andamento dei lavori consiliari dovuti a prese di posizione non sorrette da equidistanza istituzionale.

Nel caso di specie, tuttavia, risulta che il Consiglio comunale ha operato un mero rinvio alla proposta di revoca posta a fondamento della impugnata delibera e ciò, dimostra l'assenza di una seppur minima verifica dei fatti indicati nella proposta stessa, tenuto conto che nessuno di essi costituiva, ex se, violazione dei requisiti di neutralità, imparzialità e di terzietà, che sola poteva giustificare, ai sensi della disciplina in materia, l'adozione del provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale (in termini, ex multis, TAR Sicilia, Catania, sent. n. 696 del 20/04/2007; TAR Piemonte Torino, sent. n. 2248 del 4/09/2009).

In una parola, è mancata la verifica dei presupposti legittimanti il provvedimento impugnato, anche perché i fatti contestati sono del tutto generici ed influenti ai fini del giudizio di inidoneità della funzione (“atteggiamenti di aperta critica, palese parzialità, esternazioni destabilizzanti”).

In altri termini le contestazioni appaiono espressione di giudizi meramente postulati, ma del tutto sprovvisti di un serio riscontro fattuale e/o comportamentale che ne riempia i contenuti.

Solo in sede di difesa in giudizio, l'amministrazione ha evocato l'atteggiamento ostracista tenuto dal ricorrente avverso la presentazione della mozione di sfiducia. Ma è evidente, al di là del merito della valutazione comportamentale tenuta dal Rossi, che tali fatti sono successivi alla mozione di sfiducia e dunque del tutto inidonei - *ratione temporis* - a fondare una congrua motivazione a supporto del provvedimento impugnato.

Del resto, da tempo la giurisprudenza (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sent. n. 1062 del 4 agosto 2008), nel ricostruire il quadro dei rapporti istituzionali ed ordinamentali tra gli Organi comunali ha avuto modo di precisare che il ruolo del presidente del Consiglio comunale è strumentale non già all'attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell'organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, di guisa che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali (v. anche, Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2006 n. 114).

Principi che imponevano al Consiglio di valutare, in concreto, se vi fosse o meno carenza di neutralità della funzione e della scorrettezza dei comportamenti presidenziali assunti dall'odierno ricorrente tali da implicare la compromissione del buon andamento dei lavori consiliari.

Conclusivamente, **rilevata la fondatezza delle censure addotte di carenza dei presupposti e della motivazione**, peraltro non incisivamente contestata dall'amministrazione resistente, **il ricorso va accolto**, con assorbimento degli ulteriori motivi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di revoca impugnato.

Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2.000 (duemila), nonché alla refusione del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere

Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)